

Tipologia:	<b>COMUNICAZIONE</b>			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	<b>2006311</b>	Data:	<b>15.04.2011</b>	
Oggetto:	<b>RINNOVO CCNL TERZIARIO</b>			
Riferimenti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CCNL del Terziario 2011;</b></li> <li>• <b>Lavoro News 003/2011 di ASSOSNAI n. 2003511 del 10.3.2011;</b></li> <li>• <b>Art. 20 del D.L.112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008.</b></li> </ul>			

## CHIARIMENTI IN MERITO AL RINNOVATO CCNL DEL TERZIARIO

### Gentile Associato,

Pervengono richieste in merito all'applicabilità o meno del CCNL ai dipendenti delle Agenzie di scommesse. A tal fine significhiamo che, nonostante la mancata sottoscrizione della Filcams CGIL, non è dubbio che per le Aziende associate a Assosnai, Confcommercio e/o per le Aziende che abbiano operato recepimento esplicito del contratto collettivo in esame (per esempio, mediante rinvio al citato CCNL nei contratti di lavoro individuale) o implicito (per applicazione di istituti di origine pattizia, quale la 14 mensilità), sia insorto l'obbligo di applicare la normativa sopravvenuta alle condizioni e nei termini pattuiti dalle parti firmatarie.

Assosnai ha avviato, con l'assistenza di Confcommercio, contatti per verificare con le OO.SS. stipulanti il CCNL la possibilità di procedere al rinnovo del Protocollo per gli addetti alle Agenzie di Scommesse, al fine di introdurre ulteriori elementi di flessibilità idonei a favorire l'attività delle Agenzie e ad agevolare la gestione del personale che - in dette realtà produttive - presenta peculiari problematiche.

Sarà cura degli scriventi aggiornarVi sugli sviluppi di tali trattative.

\*\*\*

La presente circolare intende fornire una sintesi delle principali modifiche apportate alla disciplina del CCNL del Terziario a seguito del recente rinnovo del 26/02/2011 ratificato il 6.4 us dalla FISASCAT-CISL e dalla UILTuCS-UIL.

Si evidenzia preliminarmente che il contratto recepisce l'accordo Interconfederale del 22/01/2009 nella parte in cui prevede che la piattaforma rivendicativa venga presentata nei sei mesi precedenti la scadenza contrattuale e che l'indennità di vacanza sia sostituita con l'istituzione di uno specifico meccanismo di copertura economica da individuare in occasione di ogni rinnovo contrattuale.

Tra le principali novità si evidenziano le modifiche alla disciplina delle seguenti materie:

- Contrattazione di secondo livello,
- Elemento retributivo di garanzia,
- Clausola compromissoria,
- Indennità di malattia,
- Fondo Est e Sanimpresa,
- Preavviso di dimissioni e licenziamento,
- Periodo di prova,
- R.O.L.,
- Ente bilaterale,
- Tempi di lavoro.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

### **Contrattazione di secondo livello**

---

E' stata interamente riscritta la disciplina della contrattazione di secondo livello. Tra le principali novità si segnala preliminarmente che tale livello di contrattazione si occuperà solo delle materie ad essa delegate dalla contrattazione nazionale ed in particolare si prevede che disciplini esclusivamente le erogazioni economiche non predeterminabili.

Per una puntuale trattazione della tematica in oggetto si rimanda ad una successiva circolare.

### **Elemento retributivo di garanzia**

---

E' prevista l'istituzione di un elemento retributivo di garanzia sperimentale a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende prive di contrattazione di secondo livello, da erogarsi una tantum con la mensilità di novembre 2013 ed assorbibile da eventuali trattamenti economici individuali o collettivi aggiuntivi al CCNL. Tale trattamento economico non viene computato ai fini di alcun istituto diretto e differito ed è corrisposto, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro e all'effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 01/01/2011-31/10/2013, ai lavoratori a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai lavoratori assunti con contratti di inserimento iscritti nel LUL da almeno sei mesi, in forza al 31 ottobre 2013 (Vedi tabella 1).

### **Clausola compromissoria**

---

Il rinnovo contrattuale recepisce le modifiche apportate dal "Collegato lavoro" in materia di certificazione dei rapporti di lavoro, conciliazione ed arbitrato.

Tra le materie che i contratti individuali non possono devolvere al Collegio Arbitrale e che quindi non possono essere oggetto di clausola compromissoria rientrano:

- il licenziamento,
- l'infortunio, la malattia professionale,
- mobbing, molestie sessuali,
- paternità e maternità.

In particolare è vietata la sottoscrizione della stessa da parte della lavoratrice madre dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del primo anno del nascituro. In ogni caso, perché la clausola acquisti piena efficacia è necessario che la medesima venga preventivamente certificata dalle competenti Commissioni di certificazione.

### **Indennità di malattia**

---

Novità importanti riguardano anche il trattamento economico della malattia. In particolare, a decorrere dal 26/02/2011, il trattamento economico da corrispondere al lavoratore nel periodo di carenza, sarà riconosciuto in misura pari al 100% per i primi due eventi morbosi verificatisi nel corso dello stesso anno; al 50% per il terzo ed il quarto evento morboso; a partire dal quinto evento tale trattamento economico cesserà di essere corrisposto.

La nuova regolamentazione non verrà applicata nel caso di:

- ricovero ospedaliero, day hospital ed emodialisi,
- malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore ai 12 giorni,
- sclerosi multipla o progressiva e qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita.

È prevista la possibilità di ottenere da parte delle aziende l'esonero dal versamento del contributo di malattia da corrispondere all'Inps nel caso assumano a proprio carico l'onere complessivo dell'indennità di malattia nei confronti dei dipendenti (vd art.20 del D.L.112/2008 conv. con modificazioni dalla L.133/2008).

### **Fondo Est e Sanimpresa**

---

Come noto il Fondo EST è il Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del Commercio, del Turismo (Pubblici esercizi e Agenzie di viaggi) e dei Servizi.

Tutte le aziende sono tenute al versamento per ogni dipendente di un contributo una tantum di 30,00 euro pro capite. E' previsto inoltre un contributo ordinario pari a 10 euro mensili pro capite per i dipendenti a tempo indeterminato e pieno. Tale importo è ridotto a 7,00 euro mensili pro capite per i dipendenti impiegati a tempo indeterminato part time.

Pertanto, il nuovo contratto, pur confermando l'iscrizione dei lavoratori del settore al fondo sanitario integrativo Fondo Est, recepisce la posizione del Ministero del Lavoro. Sicché, in alternativa all'iscrizione ed al versamento al Fondo Est è previsto che l'azienda corrisponda un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 10,00 euro (da moltiplicarsi per 14 mensilità), il quale rientra nella retribuzione globale di fatto e quindi risulta utile anche ai fini del TFR e di tutti gli altri istituti a quest'ultima parametrati. Tale previsione potrà essere soddisfatta anche attraverso l'iscrizione ad altro fondo a carattere sanitario. Si segnala che dal 01/06/2011 verrà introdotta una quota pari ad 1,00 euro come contributo al Fondo Est a carico del dipendente e che successivamente, a far data dal 01/01/2012, tale quota verrà incrementata in misura pari ad un ulteriore euro.

Ferma restando la possibilità di optare per un versamento annuale anticipato entro il 28 febbraio di ogni anno, si rammenta che il contributo dal 1/01/2011 non potrà più esser versato in rate trimestrali anticipate, ma il pagamento avverrà in maniera mensile posticipata entro il giorno 16 del mese successivo del periodo contributivo dichiarato (Vedi Tabella 2).

Per quanto riguarda le aziende del settore terziario di Roma e Provincia che hanno dipendenti ivi operanti e che, essendo prive di un contratto integrativo di secondo livello, applicano il contratto integrativo di Roma e Provincia di Dicembre 2004 con le successive integrazioni, ricordiamo il versamento al Fondo sanitario integrativo Sanimpresa.

Nel rinnovo del CCNL, nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione di secondo livello territoriale (vd art. 10<sup>ter</sup> Accordo di rinnovo del CCNL del 20 settembre 1999), per le aziende che omettono il relativo versamento, è prevista l'alternativa di erogare un Edr non assorbibile pari ad un dodicesimo della quota annua di 207,00 euro da corrispondere per 14 mensilità. Entro tale ammontare si dovrà ricomprendere quanto già versato al Fondo Est.

### **Preavviso di dimissioni e licenziamento**

---

Il rinnovo contrattuale modifica i termini di preavviso per le dimissioni e i licenziamenti prevedendo una generalizzata diminuzione per tutti i livelli e le anzianità di servizio (Vedi Tabella 5).

### **Periodo di prova**

---

Sono maggiorati i termini per il periodo di prova dei livelli dal quarto al settimo secondo il seguente schema: 60 giorni invece di 45 per il IV e V livello; 45 giorni invece di 30 per il VI e VII (Vedi Tabella 3).

### **R.O.L.**

---

Per le assunzioni operate dal 26 febbraio è ridotto il monte ore dei permessi R.O.L. nei primi quattro anni di servizio. È stato stabilito che le ore di permesso, ad eccezione di quelle previste in sostituzione delle festività soppresse, vengano riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall'assunzione ed in misura pari al 100%, decorsi quattro anni dall'assunzione. Poiché per le aziende con meno di 15 dipendenti le ore di permesso (ROL + ex-festività) ammontano ad 88 ore annue, mentre per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi annui sono pari a 104 ore, il nuovo contratto stabilisce che saranno riconosciuti per i primi due anni di lavoro 32 ore di permessi a prescindere dal numero di dipendenti dell'azienda, mentre, decorsi due anni dall'assunzione, i permessi aumenteranno e si differenziano in base

ai dipendenti: 32+28 (cioè 60 ore per aziende fino a 15 dipendenti) e 32+36 (cioè 68 ore per aziende oltre i 15 dipendenti). Decorsi quattro anni dall'assunzione il lavoratore avrà a disposizione il 100% delle ore di permesso e quindi rispettivamente 88 ore (32+56) e 104 ore (32+72).

La decorrenza dell'anzianità di servizio si dovrà computare dalla data di assunzione e non dalla data di eventuale trasformazione (Vedi Tabella 4).

#### **Ente bilaterale**

Dal 1° marzo l'elemento distinto di retribuzione dovuto al dipendente delle aziende non iscritte all'Ente bilaterale passa dallo 0,10% allo 0,30% di paga base e contingenza e dovrà essere corrisposto per 14 mensilità. Tale contributo, contrariamente alla precedente previsione contrattuale, rientrerà nella retribuzione globale di fatto, pertanto concorrerà alla determinazione dell'importo del TFR.

#### **Tempi di lavoro**

Si introduce un nuovo criterio per la determinazione del numero delle domeniche nelle quali è consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa e viene estesa alla domenica la possibilità di stipulare contratti Part time di 8 ore settimanali per studenti e lavoratori occupati già part-time presso altri datori di lavoro.

#### **Tabella 1 – Elemento economico di garanzia**

##### **Elemento economico di garanzia**

	Quadri, I e II livello	III e IV livello	V e VI livello
<b>Aziende fino a 10 dipendenti</b>	€ 115,00	€ 100,00	€ 85,00
<b>Aziende con più di 10 dipendenti</b>	€ 140,00	€ 125,00	€ 110,00

#### **Tabella 2 – Fondo Est:**

##### **Fondo Est - Versamenti**

<b>Trimestrale</b>	Abrogato dal 01/01/2011	Anticipato
<b>Mensile</b>	Introdotta dal 01/01/2011	Posticipato - Entro il 16 del mese successivo
<b>Annuale</b>	Disciplina confermata	Anticipato - Entro il 28 febbraio di ogni anno

##### **Fondo Est - Contributi**

	Lavoratori full time Tempo indeterminato	Lavoratori part time Tempo indeterminato
<b>Contributo una tantum</b>	30,00 euro	30,00 euro
<b>Contributo ordinario</b>	10,00 euro	7,00 euro

##### **Fondo Est – CCNL rinnovato**

<b>dal 01.03.2011</b>	In alternativa all'iscrizione ed al versamento al Fondo Est, l'azienda deve: - corrispondere per 14 mensilità un Edr non riassorbibile che rientra nella retribuzione globale di fatto pari a 10,00 €; - in alternativa assicurare le medesime prestazioni garantite dal Fondo Est
<b>Dal 01.06.2011</b>	E' introdotto un contributo a carico del dipendente, pari a 1,00 €
<b>Dal 01.01.2012</b>	Il contributo a carico del dipendente è incrementato di 1,00 €
<b>Dal 01.04.2014</b>	Il contributo per i lavoratori a tempo pieno e per i part time assume il medesimo importo

**Non è stato precisato se la quota una tantum di euro 30,00 è dovuta solo in occasione della prima iscrizione dei dipendenti al Fondo EST**

**Tabella 3 – Periodo di prova:**

**Periodo di prova – Disciplina rinnovata**

Livello	Durata periodo di prova
IV – V	60 gg.
VI – VII	45 gg.

**Periodo di prova – Disciplina confermata**

Livello	Durata periodo di prova
Quadri e I livello	6 mesi
II e III livello	60 giorni

**Tabella 4 – R.O.L.:**

**R.O.L.**

Aziende fino a 15 dipendenti		Aziende con più di 15 dipendenti	
I – II ANNO	32 ORE	I – II ANNO	32 ORE
III- IV ANNO	60 ORE (32+28 ORE)	III- IV ANNO	68 ORE (32+36 ORE)
DECORSI 4 ANNI	88 ORE (32+56 ORE)	DECORSI 4 ANNI	104 ORE (32+72 ORE)

**Tabella 5 – Preavviso di dimissioni e licenziamento:**

**Preavviso di dimissioni e licenziamento**

**Fino a cinque anni di servizio compiuti:**

Quadri e I livello	45 giorni di calendario
II e III livello	20 giorni di calendario
IV e V livello	15 giorni di calendario
VI e VII livello	10 giorni di calendario

**Oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:**

Quadri e I livello	60 giorni di calendario
II e III livello	30 giorni di calendario
IV e V livello	20 giorni di calendario
VI e VII livello	15 giorni di calendario

**Oltre i dieci anni di servizio compiuti:**

Quadri e I livello	90 giorni di calendario
II e III livello	45 giorni di calendario
IV e V livello	30 giorni di calendario
VI e VII livello	15 giorni di calendario

**Tabella 6- Incrementi retributivi del triennio 2011-2013:**

QUALIFICATI	decorrenza						Totale
	1/1/2011	1/9/2011	1/4/2012	1/10/2012	1/4/2013	1/10/2013	
<b>LIVELLI</b>							
<b>Quadro</b>	17.36	22.57	26.04	27.78	27.78	27.78	149.31
<b>I</b>	15.64	20.33	23.46	25.02	25.02	25.02	134.49
<b>II</b>	13.53	17.59	20.29	21.64	21.64	21.64	116.33
<b>III</b>	11.56	15.03	17.34	18.50	18.50	18.50	99.43
<b>IV</b>	10.00	13.00	15.00	16.00	16.00	16.00	86.00
<b>V</b>	9.03	11.75	13.55	14.45	14.45	14.45	77.68
<b>VI</b>	8.10	10.54	12.17	12.98	12.98	12.98	69.75
<b>VII</b>	6.94	9.03	10.42	11.10	11.10	11.10	59.69
<b>OPERATORI DI VENDITA</b>							
<b>Decorrenza</b>	<b>1/1/2011</b>	<b>1/9/2011</b>	<b>1/4/2012</b>	<b>1/10/2012</b>	<b>1/4/2013</b>	<b>1/10/2013</b>	<b>Totale</b>
<b>I categoria</b>	9.44	12.28	14.16	15.10	15.10	15.10	81.18
<b>II categoria</b>	7.92	10.30	11.88	12.68	12.68	12.68	68.14

**Tabella 7- Minimi contrattuali da gennaio 2011:**

<b>QUALIFICATI</b>					
Livelli	Parametri	Paga base	Altri el.	Contingenza	TOTALE
		Dal 1/01/2011		+ EDR	Mensile
<b>QUADRI</b>	250.00	1617.12	250.76	540.37	2408.25
<b>I</b>	225.20	1456.71		537.52	1994.23
<b>II</b>	194.80	1260.05		532.54	1792.59
<b>III</b>	166.50	1077.00		527.90	1604.90
<b>IV</b>	144.00	931.46		524.22	1455.68
<b>V</b>	130.10	841.53		521.94	1363.47
<b>VI</b>	116.80	755.51		519.76	1275.27
<b>VII</b>	100.00	646.83	5.16	517.51	1169.50
<b>OPERATORI DI VENDITA</b>					
<b>Categorie</b>					
<b>I</b>	879.27			530.04	1409.31
<b>II</b>	734.58			526.11	1262.69

**Tabella 8- Minimi contrattuali da settembre 2011**

<b>QUALIFICATI</b>					
Livelli	Parametri	Paga base	Altri el.	Contingenza	TOTALE
		Dal 01/09/11		+ EDR	Mensile
<b>QUADRI</b>	250.00	1639.69	250.76	540.37	2430.82
<b>I</b>	225.20	1477.04		537.52	22014.56
<b>II</b>	194.80	1277.64		532.54	1810.18
<b>III</b>	166.50	1092.03		527.90	1619.93
<b>IV</b>	144.00	944.46		524.22	1468.68
<b>V</b>	130.10	853.28		521.94	1375.22
<b>VI</b>	116.80	766.05		519.76	1285.81
<b>VII</b>	100.00	655.86	5.16	517.51	1178.53
<b>OPERATORI DI VENDITA</b>					
<b>Categorie</b>					

I	891.55	530.04	1421.59
II	744.88	526.11	1270.99

**Tabella 9- Minimi contrattuali da aprile 2012:**

QUALIFICATI					
Livelli	Parametri	Paga base	Altri el.	Contingenza	TOTALE
		Dal 1/04/12		+ EDR	mensile
<b>QUADRI</b>	250.00	1665.73	250.76	540.37	2456.86
I	225.20	1500.50		537.52	2038.02
II	194.80	1297.93		532.54	1830.47
III	166.50	1109.37		527.90	1637.27
IV	144.00	959.46		524.22	1483.68
V	130.10	866.83		521.94	1388.77
VI	116.80	778.22		519.76	1297.98
VII	100.00	666.28	5.16	517.51	1188.95
OPERATORI DI VENDITA					
Categorie					
I	905.71			530.04	1435.75
II	758.76			526.11	1284.87

**Tabella 10 Minimi contrattuali da ottobre 2012:**

QUALIFICATI					
Livelli	Parametri	Paga base	Altri el.	contingenza	TOTALE
		Dal 1/10/12		+ EDR	
<b>QUADRI</b>	250.00	1693.51	250.76	540.37	2484.64
I	225.20	1525.52		537.52	2063.04
II	194.80	1319.57		532.54	1852.11
III	166.50	1127.87		527.90	1655.77
IV	144.00	975.46		524.22	1499.68
V	130.10	881.28		521.94	1403.22
VI	116.80	791.20		519.76	1310.96
VII	100.00	677.38	5.16	517.51	1200.05
OPERATORI DI VENDITA					
Categorie					
I		920.81		530.04	1450.85
II		771.44		526.11	1297.55

**Tabella 11- Minimi contrattuali da aprile 2013:**

QUALIFICATI					
Livelli	Parametri	Paga base	Altri el.	Contingenza	TOTALE
		Dal 1/04/2013		+ EDR	mensile
<b>QUADRI</b>	250.00	1721.29	260.76	540.37	2522.42
I	225.20	1550.54		537.52	2088.06
II	194.80	1341.21		532.54	1873.75
III	166.50	1146.37		527.90	1674.27
IV	144.00	991.46		524.22	1515.68
V	130.10	895.73		521.94	1417.67
VI	116.80	804.18		519.76	1323.94
VII	100.00	688.48	5.16	517.51	1211.15

<b>OPERATORI DI VENDITA</b>				
<b>Categorie</b>				
I		935.91	530.04	1465.95
II		782.12	526.11	1310.23

**Tabella 12- Minimi contrattuali da ottobre 2013:**

<b>QUALIFICATI</b>					
Livelli	Parametri	Paga base	Altri el.	contingenza	TOTALE
		Dal1/10/2013		+ EDR	mensile
<b>QUADRI</b>	250.00	1749.07	260.76	540.37	2550.20
I	225.20	1575.56		537.52	2113.08
II	194.80	1362.85		532.54	1895.39
III	166.50	1164.87		527.90	1692.77
IV	144.00	1007.46		524.22	1531.68
V	130.10	910.18		521.94	1432.12
VI	116.80	817.16		519.76	1336.92
VII	100.00	699.58	5.16	517.51	1222.25
<b>OPERATORI DI VENDITA</b>					
<b>Categorie</b>					
I		951.01		530.04	1481.05
II		794.80		526.11	1322.91

**N.B.: In assenza di contrattazione provinciale l'importo dei terzi elementi è pari a 2,07 euro mensili.**

Distinti saluti.

Per ASSOSNAI  
I consulenti lavoro  
Avv. Claudio Schiavone – Rag. Antonio Palmisano